



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Giurisdizione su concorsi pubblici e assunzione: ultime sentenze

Autore: Redazione | 09/02/2021



Competenza e giurisdizione: quando la controversia sul bando e assegnazione posti pubblici spetta al giudice ordinario e al Tar.

Competenza del giudice

Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia instaurata dal docente che chieda il riconoscimento del valore abilitante del diploma musicale di vecchio ordinamento AFAM, posseduto unitamente al diploma di scuola superiore secondaria, in ragione dell'equipollenza con i diplomi accademici di secondo livello prevista dalla legge n. 228 del 2012, e l'accertamento del diritto ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Ciò in virtù del fatto che trattasi di controversie di pubblico impiego privatizzato nelle quali oggetto del giudizio siano posizioni di diritto soggettivo del lavoratore.

Corte appello Genova sez. lav., 01/12/2020, n.247

Ai fini della giurisdizione in materia di controversie sulle procedure di assunzione nel c.d. pubblico impiego privatizzato, il momento che segna il termine della fase provvedimentale è costituito dalla compilazione ed approvazione della graduatoria finale, dopo la quale si apre la fase esecutiva, nella quale si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro (nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto sussistere la giurisdizione del g.o. su una questione insorta dopo la stipula del contratto individuale di lavoro fra la P.A. ed il ricorrente, attinente, in particolare, al significato da attribuire alla manifestazione di volontà con la quale il dipendente aveva dapprima deciso di rinunciare all'incarico presso la sede di destinazione e, poi, di revocare tale decisione, nonché ai successivi comportamenti tenuti dallo stesso).

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 08/09/2020, n.483

L'art. 13, comma 2, c.p.a., che prevede il criterio del **"foro speciale del pubblico impiego"** o della sede di servizio tra quelli individuati per fissare la competenza territoriale inderogabile, non può essere interpretato alla lettera nel senso che tale criterio speciale si applichi ogni qualvolta che una delle parti in causa sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l'oggetto della controversia. Nelle controversie aventi ad oggetto **procedure selettive** con graduatoria valevole su tutto il territorio nazionale, la competenza territoriale dell'organo giudicante va accertata sulla natura dell'organo emanante e degli effetti dell'atto, i quali trascendono la singola persona dei ricorrenti e vanno ad incidere su una graduatoria coinvolgente una pluralità di soggetti.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204

L'assunzione da parte di ente pubblico non economico di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione atteso che la legge non attribuisce all'Amministrazione una potestà discrezionale nell'accertamento dei relativi presupposti - essendo chiamata a svolgere un'attività meramente tecnico-esecutiva - né autorizza l'ente pubblico a sospendere l'efficacia delle graduatorie stesse. Sulla base di ciò, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle relative controversie.

Tribunale Frosinone sez. lav., 17/07/2020, n.498

Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio.

Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 24/11/2020, n.751

Le questioni relative al mero **scorrimento delle graduatorie concorsuali**, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla

legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 13/11/2020, n.661

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla scelta discrezionale della P.A. di procedere ad un nuovo concorso, anziché provvedere allo scorrimento della graduatoria.

Consiglio di Stato sez. III, 12/10/2020, n.6041

I candidati utilmente collocati in una **graduatoria finale di un concorso pubblico** ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, mentre, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio di un potere autoritativo dell'Amministrazione, al quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.

Tribunale Rieti sez. lav., 24/09/2020, n.161

In tema di **riparto di giurisdizione** è opportuno precisare che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione. Ove invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale all'impugnazione di un provvedimento che indice una **procedura concorsuale** (anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso), si è in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del d.lg. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 22/09/2020, n.2270

Anche laddove oggetto di impugnativa sia una procedura di **stabilizzazione del personale precario**, sussiste sulla relativa controversia la giurisdizione del G.A., ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, nei casi in cui l'Amministrazione procedente abbia comunque previsto l'espletamento di una vera e propria selezione, per titoli e colloquio, con la nomina di una Commissione esaminatrice, l'attribuzione ai candidati di punteggi in relazione ai titoli posseduti e alla prova colloquio, la formazione di una graduatoria di merito e la conseguente assunzione in servizio dei vincitori.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 21/09/2020, n.9629

La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblici concorsi, ai sensi dell'art. 63, c. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, si estende a tutte le procedure selettive caratterizzate da concorsualità, cioè di tipo comparativo, con assegnazione di veri e propri punteggi ed elaborazione di una graduatoria finale di merito, a seguito di valutazioni e di giudizi attribuiti sia ai titoli che al colloquio secondo una nozione di concorso in senso stretto.

(Nella fattispecie, veniva in rilievo l'elenco medici convenzionati per la medicina generale del distretto di Sassuolo, che non aveva in alcun modo natura di graduatoria finale di merito, in primo luogo, non essendo stato preceduto da una selezione di tipo comparativo, bensì secondo un punteggio attribuito agli interessati tra l'altro secondo il criterio della residenza posseduta dagli aspiranti da almeno due anni, in secondo luogo, perché il rapporto intercorrente fra la struttura sanitaria pubblica e il medico con essa convenzionato, trattandosi di incarico che sin dal momento del suo conferimento avrebbe dato luogo ad una locatio operis, caratterizzata da prestazioni professionali con vincolo di parasubordinazione, che si svolgono di norma su un piano di parità, era giudicato privo di connotazione autoritativa).

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 07/07/2020, n.460

In tema di pubblico impiego privatizzato, con l'approvazione della graduatoria nelle procedure concorsuali si esaurisce l'ambito riservato al **procedimento amministrativo** ed all'attività autoritativa della P.A. e subentra una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da

valutarsi alla stregua dei principi civilistici sull'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), inclusi i parametri della correttezza e della buona fede, sicché la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui la graduatoria del concorso sia stata annullata in via di autotutela dopo l'instaurazione del rapporto.

Corte appello Palermo sez. lav., 24/04/2020, n.292

Le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego mediante selezione in base alle graduatorie ex art. 16, L. n. 56 del 28 febbraio 1987, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo le stesse ricomprendersi fra le procedure concorsuali riservate alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (nella fattispecie, il ricorrente contestava la legittimità del criterio normativo di « preferenza » applicato a parità di punteggio, in favore del più anziano, deducendone il contrasto con quello introdotto dalla c.d. legge Bassanini con l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127) .

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 04/03/2020, n.131

La selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico, anche perché si articola secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario operata dal direttore generale della Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura complessa nonché la revoca dell'incarico.

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 14/02/2020, n.146

Le **controversie** riguardanti questioni relative allo scorrimento della graduatoria formata in esito ad una procedura indetta per l'assunzione di pubblici dipendenti non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo relative alla procedura concorsuale ma alla successiva fase dell'instaurazione del rapporto di lavoro, rientrante nella giurisdizione ordinaria.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 08/01/2020, n.24

Nei giudizi in cui si discute dell'**inserimento dei docenti nelle graduatorie** d'istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali. Infatti, in presenza di una graduatoria di istituto, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.lg. 31 marzo 2001, n. 165: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 31/10/2019, n.2527